PROVINCIA DI GENOVA
Presidenza del Consiglio
17 GEN. 2011
VISTO SI RISCONTRA

Provincia di Genova – Lista Biasotti
Segreteria: Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova
Tel – Fax : 010/5499211

Provincia di Genova
PROTOCOLLO GENERALE
0005984/2011
N. **0005984** del 18/01/2011
Classificazione: 01 02 07

Genova, 17 gennaio 2011

Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale

MOZIONE SUI PASSI CARRABILI A RASO

1. Considerata la relazione del Difensore Civico anno 2008, che in merito ai passi carrabili a raso, ed in particolare quanto riportato alla pagina 18 della relazione, definiva "un problema l'interpretazione degli Uffici provinciali", ed alla successiva pag. 20 "un' interpretazione non corretta e non conforme né alla volontà del legislatore, né all'orientamento del Giudice di legittimità dagli stessi uffici richiamato."

2. Considerato che il Difensore Civico nella relazione in argomento invitava a pag 21 a verificare gli esempi del Comune di Genova o della provincia di Savona che a Suo avviso interpretavano in modo corretto l'applicazione della COSAP per quanto riguarda i "passi a raso".

3. Considerato che sempre il Difensore Civico "invitava formalmente il consiglio provinciale a valutare l'opportunità di regolamentare tale questione".

4. Considerato che sempre il Difensore Civico impostava e indirizzava alla Provincia di Genova tra 2008 e 2009 lettere a sostegno dei privati gravati da pressanti richieste di pagamento e sanzioni sulla questione specifica e chiedendo (vedasi al protocollo n° 246/09) di "annullare la richiesta di pagamento del canone OSAP del passo carrabile a raso" perché "a parere dello scrivente non sussistono le condizioni per intimare il suddetto pagamento sulla base delle motivazioni già evidenziate (in particolare nella nota del 20.3.2009 rif. C.M. e chiedendo la sospensione di azioni al riguardo"

5. Considerato che in data 23 luglio 2009 protocollo 89421 l'ufficio competente a firma del dirigente rispondeva al Difensore Civico rispetto alla richiesta di

esenzione completa dei passi carrabili a raso senza divieto che "***una tale interpretazione porterebbe ad esentare il 90% e forse più di tutti i passi carrabili ubicati lungo le strade provinciali che non necessitano di occupazione suolo, in quanto le opere strutturali sono tutte posizionate all'interno delle rispettive proprietà***".

6. Considerato che in primis il consigliere provinciale Claudio Muzio, e successivamente oltre al sottoscritto anche altri esponenti del PDL e del gruppo Misto, hanno più volte e a più riprese rimarcato la non correttezza nell'applicazione della COSAP ed arrivando anche all'approvazione di un ODG nella sessione di bilancio 2009 in cui era stata dichiarata la disponibilità da parte della giunta a rivedere tale imposizione avente natura di "patrimoniale" di carattere provinciale. (ordine del giorno disatteso nel 2010).

7. Considerato che lo stesso Presidente Alessandro Repetto, in riferimento alla relazione del Difensore Civico affermava che "non c'è solo un problema squisitamente di bilancio ma c'è anche un aspetto legato all'autodifesa degli uffici e delle strutture rispetto a determinate interpretazioni" .

8. Considerato che tale linea interpretativa è stata nuovamente dal sottoscritto criticata in data 29 Luglio 2010 in consiglio allorquando rispetto alla mia richiesta di informazioni sull'argomento specifico ho richiesto di sapere "chi sarà poi responsabile degli errori" e se gli uffici dietro l'accorata difesa dell'assessore competente debbano applicare le leggi o interpretarle contro il parere del Difensore Civico e del senso comune.

9. Considerato che da allora, che io sappia, sono state promosse e poi depositate le sentenze 11929/2009, 1381/2009, 10980/2009, 13376/2009 (Giudice di Pace di Genova) che riguardano ricorsi contro la Provincia di Genova in cui si dice che:" in base all'art 44, comma 4, del D.Lgs. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) sono da considerasi passi carrabili i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli di marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi invece dalla tassazione gli accessi a " a filo" con il manto stradale cosiddetti - a raso -, comunemente realizzati con i portoni i cancelli, che si aprono direttamente dalla pubblica strada (vedi anche CASS. Sez. V,31 luglio 2007, n 16913)."

10. Considerato che la Corte di Cassazione con sentenza 28 aprile 2004, n 8106, contro il Comune di Genova, si era già pronunciata stabilendo che i passi carrabili a raso non sono soggetti a tassazione a meno che il titolare non richieda espressamente l'apposizione dell'apposito cartello di divieto di sosta sull'area antistante sottraendo quindi all'uso pubblico una porzione bene

identificata altrimenti destinata alla viabilità o la sosta, e quindi, a seguito di tale sentenza, il Comune di Genova si è adeguato facendo esplicita distinzione tra i passi carrabili a raso e quelli non a raso.

11. Considerato che lo stesso Regolamento COSAP della Provincia di Genova all'art. 35 – (commi 10 "la Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi." e comma 11 "Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili, ridotta del 10%.") - regola il divieto di sosta relativamente ai passi carrabili a raso che può essere richiesta dai titolari dei passi medesimi.

12. Considerato che il Regolamento COSAP ai commi sopracitati riprende correttamente quanto stabilito al Regolamento al codice della strada che all'art. 46, comma 3 che specifica: nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

13. Considerato che pertanto le richieste di pagamento del canone COSAP e gli atti di accertamento della Provincia sono stati considerati "illegittimi" e gli importi "non dovuti" poiché manca l'oggetto del canone e cioè l'occupazione del suolo pubblico.

14. Considerato che la Provincia di Genova è stata condannata alla rifusione delle spese di lite (cfr. ad esempio determina 1762 del 22/03/2010).

15. Considerato che sono sullo stesso tenore le sentenze 36 e 37 del 02/02/2010 emesse dal Giudice di pace di Sestri Levante in cui "l'ingiunzione di pagamento del canone è considerata "illegittima e quindi deve essere annullata" con compensazione delle spese di lite.

16. Considerato che sono sullo stesso tenore la sentenza 485/09 del Giudice di pace di Chiavari in cui si ritiene "fondato e meritevole di accoglimento" l'annullamento degli atti di accertamento da parte della Provincia di Genova con il quale quest'ultima chiedeva il pagamento dell'occupazione suolo per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 per passo carrabile a raso senza cartello di divieto (viene citata Cass. N.16913/2007)

17. Considerato che da allora altre sentenze sono state emesse a favore dei privati ricorrenti, ma che la strategia della provincia di Genova a seguito dei numerosi ricorsi è cambiata e che la stessa ricorre in appello e si fa rappresentare da un avvocato in carico e incaricato dall'azienda esterna (richiamato il contratto di servizio) che ha effettuato il censimento dei passi carrabili (si porta come esempi del presunto "scarica barile" in corso le determine dalla 6538 alla 6549 del 2009).

18. Considerato che il censimento dei passi carrabili è stato effettuato con determina 2224/2006 da una ditta esterna alla Provincia (Rodeco, Road Engineering, Ro.De.Co.) e che a seguito del censimento dei passi carrabili ha percepito un importo pari a Euro 867.246,37 da inizio 2006 fino a metà 2010 (come da risposta scritta protocollo 130496, 21 Ottobre 2010), oltre un importo pari a 239.648,73 con determina 7898 del 20 dicembre.

19. Considerato che si parla pertanto di un importo ad oggi che si aggira sul milione di Euro percepiti dalle tre società.

20. Considerato che ciò significa che la determina 2224/2006 ha predisposto che a questa azienda esterna (in associazione temporanea o similare) attraverso "procedura negoziata" fosse affidato il censimento dei passi carrabili della Provincia di Genova e che ha previsto che "suddetto affidamento permette il perseguimento dell'obiettivo progettuale senza comportare un esborso diretto di risorse economiche da parte dell'amministrazione provinciale, in quanto il corrispettivo a favore della suddetta AT.I. è determinato sulla base di una percentuale fissa, oggetto di negoziazione, da applicarsi sull'ammontare delle nuove e maggiori entrate effettivamente introitate dall'Ente in seguito all'esperimento del censimento in argomento".

21. Considerato inoltre che la percentuale ritenuta congrua della Provincia di Genova è pari al 49% (oneri fiscali esclusi) poi diminuita al 46,95%.

22. Considerato che a mio avviso il problema non è nel censimento in sè, ma nell'attuazione delle direttive provinciali sull'applicazione della norma relativa ai passi carrabili a raso censiti e che pertanto è alla Provincia che deve essere

ricondotta la responsabilità dell'operato di AT.I., societa' esterna che ha effettuato censimento.

23. Considerato che non si comprende perché la Provincia abbia quindi promosso appello con l'avvocato dell'AT.I., nè perché nonostante risulti del tutto evidente la illiceità di un siffatto comportamento impositivo, si ostini con pervicacia a procedere con questi accertamenti.

24. Considerato pertanto in conclusione che è l'interpretazione della norma a determinare il canone impositivo da parte della Provincia, e che è attraverso le maggiori entrate determinate da chi paga anche in modo coercitivo che l'AT.I. introita il 46,95% del globale incassato.

25. Considerato che risulta da atti che il Canone Cosap sia stato richiesto anche a persone che hanno esplicitamente dichiarato e dimostrato che non utilizzano l' accesso a fini carrabili e che sono dovuti adire a vie legali sostenendo le spese in caso di compensazione per vedere riconosciuta la loro buone fede.

Impegna il Presidente

a. Al recupero di quel 46,95% oltre oneri per tutte le cause perse e che saranno perse o per i passi carrabili a raso tassati ingiustamente;

b. Ad informare tutti i proprietari di passi carrabili che non hanno fatto ricorso e che hanno pagato in silenzio gli accertamenti e le sanzioni che le richieste di canone non erano pertinenti per i "passi carrabili a raso senza segnaletica di divieto" e che pertanto dietro presentazione di una domanda scritta verrà restituito quanto pagato e non dovuto anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 comma 3 del Regolamento COSAP della Provincia di Genova;

c. A chiedere formalmente scusa a quei cittadini che stanno vincendo le cause e che da tre anni debbono lottare contro illogiche interpretazioni a vantaggio della Provincia di Genova a loro danno;

d. Ad indicare urgentemente chi dovra' sostenere le spese in corso per gli errori commessi nonostante l'opposizione in consiglio provinciale a partire dal 2007 abbia reiteratamente indicato il problema al pari del Difensore Civico.

Il Consigliere Provinciale
Massimo Pernigotti